

Espropriazioni

Causa Gigli Costruzioni s.r.l. c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 1° aprile 2008 (ricorso n. 10557/03)

Causa Pisacane e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 maggio 2008 (ricorso n. 70573/01)

Causa Bortesi e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 10 giugno 2008 (ricorso n. 71399/01)

Causa Matteoni c. Italia – Prima Sezione – sentenza 17 luglio 2008 (ricorso n. 65687/01)

Causa c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 17 luglio 2008 (ricorso n. 37637/05)

Causa Cignoli e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 9 dicembre 2008 (ricorso n. 68309/01)

(constatano la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore venale del bene)

Fatto. Ricorsi proposti per violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) in relazione alla espropriazione per pubblica utilità di terreni di proprietà dei ricorrenti effettuata dalla pubblica amministrazione. Alcuni ricorsi recano anche il motivo di cui all'art. 6, par. 1, CEDU (*diritto ad un processo equo*), invocato sia sotto il profilo della ragionevole durata del processo, sia sotto il profilo del diritto ad un processo equo, perché l'applicazione retroattiva dell'art. 5-*bis* della legge n. 259 del 1992 ha determinato un'indennità di esproprio non adeguata.

Decisione. In tutte le sentenze in titolo i ricorrenti, invocando l'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, assumevano di aver subito una violazione sproporzionata al proprio diritto al rispetto dei beni, lamentando l'inadeguatezza della indennità di espropriazione calcolata in base alla legge n. 359 del 1992.

La Corte, richiamando i propri precedenti in materia (*Scordino n. 1 c. Italia, Mason c. Italia, Stornaiuolo c. Italia*) ha riconosciuto che l'indennità di esproprio accordata ai ricorrenti non era adeguata, visto il suo scarso importo e la mancanza di ragioni di utilità pubblica che potessero legittimare un'indennità così inferiore al valore venale del bene. Alla luce di tali considerazioni, avendo i ricorrenti sopportato un carico sproporzionato ed eccessivo che non poteva essere giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU.

Nelle cause *Gigli Costruzioni s.r.l., Pisacane e altri, Bortesi e altri, e Matteoni*, i ricorrenti invocando l'art. 6, par. 1, relativo al diritto ad un equo processo, contestavano l'ingerenza del potere legislativo nel funzionamento del potere giudiziario in ragione dell'adozione e dell'applicazione nei loro confronti dell'art. 5-*bis* della legge n. 359 del 1992.

Sul punto, la Corte è intervenuta affermando che sebbene, in linea di principio, non sia vietato al legislatore di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni ad efficacia retroattiva, dei diritti derivanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo consacrato dall'articolo 6 della Convenzione si oppone, salvo che per imperiosi motivi di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influire sulla definizione giudiziale della controversia. Nei casi di specie, la Corte ha constatato che l'articolo 5-*bis* ha di fatto annullato in modo retroattivo una parte essenziale dei crediti di indennizzo, di importi elevati, che i proprietari dei terreni espropriati avrebbero potuto richiedere agli esproprianti.

In considerazione della constatata inadeguatezza degli indennizzi accordati ai richiedenti, stante il loro scarso importo e la mancanza di ragioni di utilità pubblica che potessero giustificare un indennizzo inferiore al valore venale del bene, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU. I giudici di Strasburgo hanno quindi riconosciuto a favore dei ricorrenti un'equa riparazione pari alla differenza tra il valore venale del bene espropriato e l'importo concesso a titolo di indennizzo dalle autorità nazionali.

Infine, nelle sentenze *Gigli Costruzioni s.r.l., Pisacane e altri e Sarnelli*, la Corte, constatando la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, si è pronunciata anche sulla doglianza relativa all'eccessiva durata del processo intentato in sede nazionale in relazione alla privazione della disponibilità del bene, ed ha liquidato a favore dei ricorrenti una somma a titolo di danni morali.